



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 luglio 2008 (10.07)
(OR. en)**

11614/08

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0206 (COD)**

**ENV 438
COMER 137
SAN 141
CODEC 941**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 8 luglio 2008

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 452 definitivo.

All.: COM(2008) 452 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.7.2008
COM(2008) 452 definitivo

2006/0206 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa
alla proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico**

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

1. CONTESTO

Procedimento

Il 26 ottobre 2006 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, nell'ambito di una procedura di codecisione, come stabilito dall'articolo 251 del trattato CE.

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 25 aprile 2007.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 20 giugno 2007.

Il Consiglio ha adottato la propria posizione comune il 20 dicembre 2007. Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in seconda lettura il 21 maggio 2008.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il 28 gennaio 2005 la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla strategia comunitaria sul mercurio, COM(2005) 20 definitivo.

L'azione 5 prevede che "in quanto contributo proattivo allo sforzo proposto di porre fine, a livello mondiale, alla produzione primaria di mercurio e di impedire alle eccedenze di tornare sul mercato..., la Commissione intende proporre una modifica del regolamento (CE) n. 304/2003 per porre fine all'esportazione di mercurio dalla Comunità entro il 2011."

Nel quadro dell'azione 9, "La Commissione adotterà delle misure per realizzare lo stoccaggio del mercurio dell'industria dei cloro-alcali, secondo un calendario coerente con l'eliminazione graduale delle esportazioni di mercurio entro il 2011. In primo luogo, la Commissione studierà la possibilità di concludere un accordo con l'industria."

Il 24 giugno 2005 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni in merito alla strategia sul mercurio, accogliendo con favore la comunicazione della Commissione e sottolineando "l'importanza della proposta di sospendere gradualmente l'esportazione di mercurio dalla Comunità". Ha inoltre invitato la Commissione "ad intraprendere al più presto azioni e (...) a presentare adeguate proposte" sulle questioni relative alla "soppressione graduale delle esportazioni di mercurio dalla Comunità e azioni per realizzare lo stoccaggio sicuro o

l'eliminazione del mercurio fra l'altro dall'industria dei cloroalcali secondo un calendario coerente con la soppressione graduale prevista delle esportazioni di mercurio".

Il 14 marzo 2006 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che accoglie con favore la strategia, sottolineando *"l'importanza di una proposta proattiva della Commissione volta a far cessare gradualmente l'esportazione dalla Comunità di mercurio metallico"* e ha chiesto alla Commissione *"di presentare proposte di misure (...) per garantire che tutto il mercurio proveniente dall'industria dei cloro-alcali (...) sia immagazzinato in modo sicuro"*.

La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è pertanto intesa ad attuare le azioni 5 e 9 della strategia, vietando l'esportazione di mercurio metallico dalla Comunità e assicurando che esso non venga rimesso sul mercato e sia stoccato in sicurezza. L'obiettivo principale è limitare le nuove emissioni di mercurio, che verrebbero ad aggiungersi allo "stock mondiale" di mercurio già immesso nell'ambiente.

3. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

3.1 Aspetti generali

In seduta plenaria, il 21 maggio 2008 il Parlamento europeo ha adottato un pacchetto di compromesso composto da 22 emendamenti concordati con il Consiglio per giungere ad un accordo in seconda lettura.

Tali emendamenti riguardano essenzialmente:-

- la portata del divieto di esportazione (esteso a due composti e miscele ad elevato contenuto di mercurio, per evitare che il divieto alle esportazioni di mercurio metallico possa essere aggirato);
- la data di entrata in vigore del divieto di esportazione (15 marzo 2011 anziché 1° luglio 2011);
- il collegamento di uno scambio di informazioni a una relazione sulle possibilità di smaltimento in sicurezza (solidificazione) in vista dell'adozione di specifici criteri di accettazione nell'ambito della procedura del comitato;
- l'estensione degli obblighi di notifica;
- una clausola di revisione migliorata.

La Commissione accetta tutti questi emendamenti perché rispettano l'obiettivo e le caratteristiche generali della proposta.

3.2 Proposta modificata

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto indicato.